REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 febbraio 2022:

LEGGE 2 marzo 2022 n.23

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 SETTEMBRE 2011 N.139 - NORMA DI PROCEDURA IN MATERIA DI ASTENSIONE, RICUSAZIONE DEI MAGISTRATI

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. L'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139 è così sostituito:

"Art. 2
(Astensione)

1. Il Magistrato che incorra in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145 e successive modifiche, deve dichiararlo, richiedendo al Magistrato Dirigente di essere sollevato dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.".

Art. 2
(Introduzione dell'articolo 2-bis alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*bis*:

"Art. 2-*bis*
(Procedimento di astensione)

1. La domanda di astensione di cui all'articolo 2 deve essere formulata entro dieci giorni dal momento in cui sussiste la causa d'incompatibilità o ne ha conoscenza il Giudice interessato, il quale deve indicare le ragioni e gli elementi di prova a sostegno della domanda.
2. La domanda di astensione è depositata in Cancelleria ed è diretta al Magistrato Dirigente.
3. Sulla domanda di astensione il Magistrato Dirigente, acquisite le necessarie informazioni e sentito ove occorra il Giudice richiedente, decide entro dieci giorni dalla sua ricezione e, nel caso di

accoglimento, dispone, con decreto motivato e inoppugnabile, la riassegnazione del fascicolo ad altro Giudice, secondo criteri di rotazione prestabiliti.

4. Il decreto di accoglimento e di contestuale riassegnazione del fascicolo, unitamente alla domanda di astensione, è allegato agli atti del procedimento, comunicato al Giudice richiedente e al Giudice nuovo assegnatario, notificato alle parti del procedimento a cura della Cancelleria che, eseguite le prescritte notifiche, provvede alla trasmissione del fascicolo al Giudice nuovo assegnatario.

5. Qualora il Magistrato Dirigente, allo stato degli atti, non ravvisi i presupposti per accogliere la domanda di astensione, ne dà avviso con decreto motivato che, a cura della Cancelleria, è tempestivamente comunicato al Giudice richiedente ed è allegato agli atti del procedimento unitamente alla domanda di astensione.

6. Dal momento della domanda di astensione il Giudice richiedente non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza.".

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 2-ter alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*bis* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*ter*:

"Art. 2-*ter*
(Astensione facoltativa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* si applicano anche in caso di astensione facoltativa.".

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 2-quater alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*ter* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*quater*:

"Art. 2-*quater*
(Procedimento di ricusazione)

1. L'istanza di ricusazione può essere proposta in ogni fase del processo.

2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente gli specifici motivi previsti dalla legge e le prove a sostegno. La Cancelleria provvede alla tempestiva comunicazione dell'istanza al Giudice ricusato e al Magistrato Dirigente.

3. Dal momento del deposito dell'istanza di ricusazione il Giudice ricusato non può adottare provvedimenti nel procedimento in oggetto, fatte salve motivate e indifferibili ragioni di urgenza. Se l'istanza di ricusazione è avanzata in corso d'udienza, il Giudice procede limitatamente agli incombenti processuali previsti per quell'udienza. Dal momento della trasmissione degli atti al Giudice per i Rimedi Straordinari e sino al deposito della decisione rimangono sospese le attività processuali nel fascicolo in oggetto.

4. Il Giudice ricusato non può pronunciare sentenza prima della decisione del Giudice per i Rimedi Straordinari che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, salvo il caso in cui l'istanza di ricusazione sia riproposta e sia fondata sui medesimi motivi.

5. Il Giudice ricusato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione può depositare in Cancelleria domanda di astensione, anche per motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla parte. La domanda, a cura della Cancelleria, è immediatamente trasmessa al Giudice per i Rimedi Straordinari, unitamente al fascicolo del procedimento, comunicata al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.

6. Nel caso in cui il Giudice ricusato dichiara di astenersi e l'astensione è accolta l'istanza di ricusazione si considera come non proposta.
7. Il Giudice ricusato che non formuli domanda di astensione dispone con decreto che la Cancelleria provveda immediatamente alla trasmissione dell'istanza di ricusazione e del fascicolo al Giudice per i Rimedi Straordinari. Il decreto, unitamente all'istanza di ricusazione, a cura della Cancelleria è immediatamente comunicato al Magistrato Dirigente e notificato alle parti del procedimento.
8. Il Giudice ricusato e le parti del procedimento, entro dieci giorni dalle prescritte notifiche del suddetto decreto, hanno facoltà di depositare in Cancelleria memorie. Scaduti i termini, la Cancelleria provvede senza ritardo alla trasmissione al Giudice per i Rimedi Straordinari delle memorie eventualmente depositate ovvero dell'avviso che il termine è trascorso.".

Art. 5
(Introduzione dell'articolo 2-quinquies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*quater* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*quinquies*:

"Art. 2-*quinquies*
(Decisione)

1. Il Giudice per i Rimedi Straordinari decide senza formalità sulle domande di ricusazione e su quelle di astensione formulate ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie.
2. Il termine per la decisione è prorogato di trenta giorni qualora il Giudice per i Rimedi Straordinari, con decreto, ritenga necessarie ulteriori allegazioni, per la produzione delle quali assegna alle parti e al Giudice interessato un congruo termine.".

Art. 6
(Introduzione dell'articolo 2-sexies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*quinquies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*sexies*:

"Art. 2-*sexies*
(Deposito della decisione)

1. La sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari è depositata unitamente al fascicolo del procedimento e notificata d'ufficio alle parti e al Giudice interessato.
2. In caso di accoglimento della domanda di astensione, formulata ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 5, o dell'istanza di ricusazione, il Giudice per i Rimedi Straordinari indica nel dispositivo gli eventuali atti del procedimento da rinnovare tra quelli adottati dal Giudice interessato.
3. Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l'ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da 1.000,00 (mille/00) a 6.000,00 (seimila/00) euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.".

Art. 7
(Introduzione dell'articolo 2-septies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*sexies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*septies*:

"Art. 2-*septies*
(Istanze urgenti)

1. Nel corso del giudizio incidentale di astensione o ricusazione, le eventuali istanze urgenti inerenti al fascicolo principale sono esaminate, su disposizione del Giudice per i Rimedi Straordinari, dal Giudice competente reperibile per le urgenze, ove occorra sostituito secondo gli ordinari criteri tabellari.".

Art. 8
(Introduzione dell'articolo 2-octies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*septies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*octies*:

"Art. 2-*octies*
(Proposizione dell'istanza di ricusazione)

1. L'istanza di ricusazione deve essere presentata a ministero di un procuratore abilitato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.".

Art. 9
(Introduzione dell'articolo 2-nonies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*octies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è aggiunto il seguente articolo 2-*nonies*:

"Art. 2-*nonies*
(Istanza dilatoria)

1. Nel caso in cui il magistrato interessato ritenga l'istanza di ricusazione dilatoria, perché fondata su presupposti in fatto non veritieri o costituisca mera reiterazione di precedenti istanze, lo dichiara e, trasmessa l'istanza al Giudice per i Rimedi Straordinari, ha facoltà, in pendenza del giudizio sulla ricusazione, di proseguire il processo, ovvero può chiedere al Magistrato Dirigente, benché ritenga infondata la ricusazione e per ragioni di opportunità, di essere sostituito per consentirne la celere prosecuzione.
2. La dichiarazione è immediatamente comunicata a cura della Cancelleria al Magistrato Dirigente e notificata alle parti del procedimento.
3. Nel caso di cui alla prima parte del comma 1, la Cancelleria trasmette al Giudice per i Rimedi Straordinari copia del fascicolo del procedimento in luogo dell'originale, avendo tempestiva cura dei successivi aggiornamenti.".

Art. 10
(Introduzione dell'articolo 2-decies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*nonies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-*decies*:

"Art. 2-*decies*
(Astensioni e ricusazioni dei membri del Collegio Garante e dei Giudici per i Rimedi Straordinari)

1. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto non diversamente disciplinato, alle procedure di astensione e ricusazione dei membri del Collegio Garante e dei Giudice per i Rimedi Straordinari.".

Art. 11
(Introduzione dell'articolo 2-undecies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*decies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-*undecies*:

"Art. 2-*undecies*
(Sospensione della prescrizione del reato)

1. Nei procedimenti penali, fatta salva l'eventualità di cui all'articolo 2-*nonies*, comma 1, la prescrizione del reato è sospesa, dal giorno del deposito della domanda di astensione o dell'istanza di ricusazione fino, nella fase istruttoria, al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione e, nella fase del giudizio, fino al giorno della successiva udienza dibattimentale.".

Art. 12
(Introduzione dell'articolo 2-duodecies alla Legge 16 settembre 2011 n.139)

1. Dopo l'articolo 2-*undecies* della Legge 16 settembre 2011 n.139 è inserito il seguente articolo 2-*duodecies*:

"Art. 2-*duodecies*
(Giudizi penali)

1. Nei giudizi penali non possono essere presentate istanze di ricusazione una volta esauriti gli atti di cui all'articolo 179 e all'articolo 198, comma 3, del Codice di Procedura Penale; il Giudice decidente ne dichiara l'irricevibilità.".

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini